

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DEL FONDO PER LA PREMIALITÀ DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE

(emanato con D.D. n. 265 del 08.06.2020 in vigore dal 23.06.2020)

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo per la premialità tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9 della Legge 240/2010 per il personale tecnico e amministrativo della Scuola Normale Superiore a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale, in proporzione al regime di impegno e in relazione alla durata del rapporto di lavoro.

Art. 2 Costituzione del fondo per la premialità del personale tecnico e amministrativo

- 1.Il fondo è costituito con una quota dei proventi delle attività istituzionali e per conto terzi secondo quanto stabilito dal Regolamento per convenzioni e progetti di ricerca e formazione di carattere istituzionale e per conto terzi della Scuola, ovvero con finanziamenti pubblici o privati a ciò destinati dal Consiglio di amministrazione.
- 2.Nel fondo possono altresì confluire, secondo la determinazione del Consiglio di amministrazione, quote di proventi propri della Scuola, derivanti, a titolo di esempio, dal servizio mensa e foresteria, dall'utilizzo da parte di terzi degli spazi della Scuola e dal merchandising.
- 3.Nel fondo confluiscono le risorse che, nell'ambito dei progetti "Dipartimenti di Eccellenza" della Scuola Normale Superiore, sono destinate per l'intera durata dello stesso alla premialità del personale tecnico e amministrativo.

Art. 3 Criteri di utilizzo del fondo per la premialità del personale tecnico e amministrativo

- 1. Annualmente, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, il Consiglio di amministrazione, nell'ambito delle risorse disponibili derivanti dall'applicazione dell'art. 2, commi 1 e 2, determina la percentuale di risorse destinate alla premialità del personale tecnico e amministrativo correlata agli obiettivi definiti nel Piano della performance, nella misura minima del 70%, nonché la percentuale di risorse destinate alla premialità correlata agli obiettivi progettuali di cui al successivo articolo 4, nella misura massima del 30%.
- 2.Le risorse confluenti nel fondo dai progetti "Dipartimenti di Eccellenza" della Scuola Normale Superiore sono ripartite nella misura del 40% nelle prime due annualità del progetto e nella misura del 60% nelle tre annualità successive. Delle predette risorse, in ciascuna delle annualità di durata dei progetti "Dipartimenti di Eccellenza", al personale tecnico e amministrativo direttamente coinvolto della gestione dei progetti medesimi, con particolare riferimento al personale afferente alle unità organizzative preposte alle attività di didattica, ricerca e comunicazione e al personale di supporto ai laboratori e centri di ricerca della Scuola coinvolti rispetto al restante personale tecnico e amministrativo che comunque concorre alla realizzazione delle attività progettuali sarà riconosciuto un premio maggiorato di una percentuale pari al 25%.

Art. 4 Obiettivi progettuali

- 1. Annualmente nell'ambito dell'approvazione del Piano della performance e nel Piano anticorruzione è possibile prevedere la possibilità di definire obiettivi progettuali correlati al piano strategico della Scuola.
- 2. Tali obiettivi devono:
- a. avere durata annuale o biennale;
- b. essere assegnati a singoli soggetti o a gruppi di lavoro formati da personale puntualmente individuato fin dalla fase progettuale;
- c. coinvolgere più strutture della Scuola, valorizzando gli aspetti multidisciplinari e le interconnessioni tra diverse strutture organizzative.
- 3. Gli obiettivi progettuali di cui al presente articolo possono essere di due tipi:
- a. definiti dal Segretario Generale che individua, attraverso l'espletamento di apposita procedura interna, i componenti del gruppo di lavoro sulla base delle esperienze e competenze, delle motivazioni e della capacità di lavorare in gruppo di ogni unità di personale;
- b. definiti su proposta del personale a fronte di un avviso del Segretario Generale che individua le tematiche generali, nell'ambito delle priorità strategiche, i criteri di composizione del gruppo di lavoro e le modalità di presentazione. Le proposte presentate sono valutate dal Nucleo di Valutazione della Scuola che definirà una graduatoria di quelle meritevoli.
- 4. Tutti i progetti devono:
- a. essere chiaramente descritti, attraverso l'inquadramento della situazione o criticità che rende utile/necessario il progetto (con attenzione agli aspetti comuni a più unità organizzative) e la formulazione esaustiva degli obiettivi attesi e delle ricadute per la Scuola;
- b. indicare il personale coinvolto e i rispettivi ruoli/apporti individuali previsti e individuare, tra i componenti del gruppo, una figura di coordinamento delle attività;
- c. indicare eventuali risorse strumentali o formative necessarie per lo svolgimento del progetto e presentare una chiara scansione temporale delle attività (cronoprogramma) con l'individuazione di obiettivi intermedi e finali;
- d. prevedere risultati misurabili e valutabili su base annuale.
- 5. Acquisita la valutazione del Nucleo di Valutazione della Scuola in relazione agli obiettivi di cui al comma3, lettera b, il Segretario Generale redige una graduatoria di tutti i progetti presentati, tenendo anche conto di principi di rotazione e del grado di trasversalità, e approva con proprio provvedimento quelli finanziati, i relativi gruppi di lavoro e la quota premiale dedicata annualmente ad ogni progetto, nel limite della quota assegnata agli obiettivi progettuali.
- 6. La valutazione degli obiettivi progettuali avviene attraverso la misurazione del loro raggiungimento tramite indicatori individuati secondo i principi generali che caratterizzano gli indicatori previsti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e prefissati alla definizione del progetto.

Art. 5 Erogazione delle quote premiali

- 1. Con l'eccezione della quota definita annualmente per gli obiettivi progettuali di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, la quota premiale individuale per ciascuna unità di personale, tenuto conto delle risorse confluenti al fondo in ciascun anno è determinata:
- a. sulla base dei risultati delle performance organizzativa e individuale come definita annualmente da Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;
- b. secondo i seguenti indici: 1 per il personale di cat. EP; 0,9 per il personale di cat. D; 0,8 per il personale di cat. C e 0,7 per il personale di cat. B;
- c. proporzionalmente al regime di impegno, pieno o parziale, e in relazione alla durata del rapporto di lavoro nell'arco temporale di riferimento.
- 2. L'erogazione delle quote premiali determinate nell'ambito dei progetti "Dipartimenti di Eccellenza" è effettuata secondo quanto previsto al comma precedente alle lettere a) e c), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
- 3. L'erogazione dei compensi relativi agli obiettivi progettuali di cui all'art 4 del presente Regolamento avviene sulla base della valutazione degli obiettivi prefissati in sede di approvazione

del progetto, secondo i seguenti indici: 1 per il ruolo di coordinamento, 0,9 per gli altri componenti del gruppo.

Art. 6 Limitazione del cumulo di incentivi

- 1. Annualmente, dato il fondo per la premialità disciplinato dal presente Regolamento, con l'esclusione della quota riservata agli obiettivi progettuali di cui all'articolo 4, sono determinati:
- a. l'incentivo teorico medio annuo individuale erogabile per ogni categoria di personale (B, C, D, EP), calcolato dividendo il fondo di cui al comma 1 del presente articolo per le unità di personale in servizio il 31 dicembre di ciascun anno a cui sono applicati i coefficienti indicati al precedente art. 5, comma 1, b)
- b. la quota soglia per categoria come la quota di cui al precedente punto a) moltiplicata per 2.
- 2. Per dipendenti che superino la quota soglia per categoria, attraverso il cumulo di una o più tra le seguenti forme di incentivazione:
 - compensi relativi alle risorse premiali di cui al presente Regolamento
 - incentivi previsti dall'art 113 del D. Lgs. n. 50/2016
 - compensi per attività conto terzi previsti dal Regolamento per convenzioni e progetti di ricerca e formazione di carattere istituzionale e per conto terzi della Scuola
- eventuali altre forme di incentivazione previste da altri regolamenti della Scuola o dalla normativa vigente si applicano le seguenti limitazioni:
 - a. caso in cui la somma dell'incentivo teorico medio annuo e delle altre forme di incentivazione sia inferiore alla quota soglia: non è prevista alcuna limitazione;
 - b. caso in cui la somma dell'incentivo teorico medio annuo e delle altre forme di incentivazione sia superiore alla quota soglia: il compenso premiale viene erogato per la sola quota parte che, sommata agli altri incentivi, porti al raggiungimento della quota soglia;
 - c. caso in cui la somma delle altre forme di incentivazione sia superiore alla quota soglia: nessun compenso premiale viene erogato.
- 3. I compensi incentivanti riconosciuti a ciascuna unità di personale tecnico e amministrativo, sulla base del presente Regolamento, nonché di altre forme di incentivazione previste dalla normativa vigente, non possono superare il 50% della rispettiva retribuzione tabellare annua lorda.
- 4. Il limite di cui al presente comma è determinato con riguardo ai compensi di qualsiasi natura maturati nell'anno antecedente a quello in cui sono erogati i compensi disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 7 Quote premiali residue

1. Le quote premiali non attribuibili nell'anno di riferimento o per superamento dei limiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 o per scostamenti di risultato rispetto ai target prefissati, riconfluiscono nel fondo e ripartiti tra il rimanente personale secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.

Art. 8 Trasparenza e monitoraggio

1. La Scuola rende pubblici ogni anno, in forma aggregata, l'entità dei compensi premiali erogati e i risultati conseguiti.

Art. 9 Norme finali e transitorie

- 1. Le risorse derivanti dai progetti "Dipartimenti di Eccellenza" per gli anni 2018 e 2019 saranno ripartite, come previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, in base ai risultati della performance individuale e organizzativa dei corrispondenti anni. Per gli anni successivi si applica quanto previsto dal presente Regolamento.
- 2. In sede di prima applicazione, gli obiettivi progettuali saranno definiti, come previsto dall'art. 4, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento e finanziati dal Consiglio di amministrazione con una dotazione minima in base ad una stima delle risorse derivanti al fondo ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, con apposita variazione del budget economico autorizzatorio di riferimento.

3. All'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di entrata in vigore del presente Regolamento, in base alle risorse disponibili saranno determinate le quote di cui all'art. 3, comma 1, utili per la corresponsione delle quote premiali correlate al raggiungimento degli obiettivi della performance organizzativa e individuale dell'anno di entrata in vigore del presente Regolamento e degli obiettivi progettuali definiti ai sensi del comma precedente.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto all'albo ufficiale on-line.